

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI — EDIZIONE 7 ID 1770**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

**II TRANCHE DI CHIARIMENTI**

**1) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.7, Pag. 31 Domanda: In merito alle modalità di tariffazione per le utenze ricaricabili, essendo considerata caratteristica migliorativa la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità del pacchetto associato all'utenza, traffico over bundle e/o extra bundle, tale traffico a consumo dovrà essere scalato dal credito dell'utenza. Si chiede di confermare che il Fornitore debba necessariamente mettere a disposizione dell'Amministrazione la funzionalità di interrogazione del credito residuo al fine di poter adeguare, attraverso ulteriori ricariche, la capacità di spesa della linea per sostenere picchi di consumo associati al singolo mese o a tipologie di traffico occasionali (ad esempio traffico in roaming non regolamentato).

**Risposta**

Il requisito non è richiesto nella *lex specialis* di gara, e si rimanda alla risposta alla seguente domanda n. 2.

**2) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.7, Pag. 31 Domanda: Si chiede di confermare che l'eventuale credito residuo debba poter essere trasferito ad altro Operatore in caso di portabilità della numerazione associata ad un'utenza ricaricabile in conformità a quanto stabilito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e ribadito dalla Delibera AGCom 416/07/CONS.

**Risposta**

Il requisito non è richiesto nella *lex specialis* di gara e, pertanto, dovrà essere rispettato solo se necessitato dalla normativa afferente.

**3) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.7.1, Pag. 34 e Paragrafo 3.7.2, Pag. 37 Domanda: In merito alle tariffe a pacchetto applicabili sia alle utenze in abbonamento sia alle utenze ricaricabili, si chiede di confermare che le chiamate di RPA e verso la segreteria telefonica devono essere sempre consentite senza limitazione anche al raggiungimento della soglia di consumo prevista dal pacchetto (minuti relativi a chiamate vocali) anche in considerazione del fatto che la tariffa a consumo per le chiamate di RPA è applicabile alle sole utenze con piano tariffario a consumo.

**Risposta**

Quanto richiesto è puntualmente disciplinato al par. 3.7.1 del Capitolato Tecnico.

#### **4) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.7.1, Pag. 37 Domanda: Si chiede di confermare che, nei casi in cui il Fornitore abbia offerto la caratteristica migliorativa che consente il traffico extra bundle, per il traffico in roaming non regolamentato oltre alla modalità a pacchetto giornaliero è possibile anche la modalità a consumo.

#### **Risposta**

Quanto richiesto è puntualmente disciplinato al par. 3.7.2 del Capitolato Tecnico.

#### **5) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.8, Pag. 40 Domanda: Essendo le ricariche telefoniche soggette al regime IVA cd "monofase" definito dall'ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72, il credito della linea verrà scalato con il prezzo IVA inclusa sia dai pacchetti sia dagli eventuali consumi over bundle ed extra bundle se permessi. Si chiede di confermare, pertanto, che la caratteristica minima richiesta per la "ricarica automatica" sarà rispettata tenendo conto del valore dell'IVA da applicare al prezzo offerto per il pacchetto richiesto dall'Amministrazione. Quindi, a partire dal prezzo che il concorrente esporrà nella propria offerta economica per ciascuno dei pacchetti richiesti, la "ricarica automatica" verrà esposta in fattura separatamente dal valore dell'IVA per tutte quelle Amministrazioni titolari di partita IVA.

#### **Risposta**

Si applica la normativa afferente.

#### **6) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.8, Pag. 42

Domanda: Si chiede di confermare che nel caso in cui sia offerta la possibilità di effettuare traffico over ed extra bundle il credito a disposizione dell'utenza deve essere eroso esclusivamente con la modalità e le tariffe a consumo descritte nel par. 3.7.2.

#### **Risposta**

Quanto richiesto è puntualmente disciplinato al par. 3.7 del Capitolato Tecnico.

#### **7) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.2.7, Pag. 65 Domanda: Nell'ultimo capoverso della pagina sopra indicata è riportato "*durata media del noleggio e manutenzione cui corrispondevano i prezzi dell'Offerta Economica*", si chiede di chiarire il valore espresso in mesi di tale durata media.

#### **Risposta**

Sarà considerata pari al periodo medio di attività stimato per le 800.000 utenze che costituiscono il massimale, di cui al par. 8.3, pag. 51 del Disciplinare di gara, quindi di 23 mesi.

#### **8) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3, Pag. 66 Domanda: Si chiede di confermare che l'importo ulteriore ai canoni di noleggio e manutenzione dei terminali, da applicare a consuntivo, nel caso in cui la relativa utenza associata non abbia fruito per almeno 12 mesi del servizio di trasmissione dati (a pacchetto o a plafond) si somma a quello determinato in base ai fattori correttivi di cui al paragrafo 1.2.

**Risposta**

Al canone mensile per il servizio di noleggio e manutenzione si applica, in caso di durata contrattuale inferiore a 12 mesi, il fattore correttivo di cui al par. 1.2 del Capitolato Tecnico.

A tale canone (moltiplicato o meno per il fattore correttivo, in base alla durata del contratto) si sommerà l'importo ulteriore, così come definito nel par. 5.3 del Capitolato Tecnico, nei casi ivi previsti.

**9) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 7.3, Pag. 89 Domanda: Si chiede di confermare che il Fornitore, allo scadere della Convenzione, non dovrà più produrre ed inviare i flussi dati mensili denominati "Flussi Data Mart" anche nel caso in cui le singole Amministrazioni, in applicazione del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si determinino a prorogare il proprio contratto per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell'iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile.

**Risposta**

Non si conferma. L'invio dei dati relativi all'utilizzo della Convenzione, denominati "Flussi Data Mart", è dovuto per ciascun mese di vigenza della convenzione e dei contratti attuativi della convenzione, la cui durata include anche il periodo di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, così come previsto e disciplinato al par. 2.3 del Disciplinare, par. 1.2 del Capitolato Tecnico nonché all'art. 5, co. 3 dello Schema di Convenzione.

**10) Domanda**

Documento: Allegato 4 – Schema di Convenzione, Art. 19, Pag. 26 Domanda: Si chiede di confermare che il Fornitore non dovrà più inviare le dichiarazioni mensili di cui al comma 3 dopo l'ultima fattura riferita all'ultimo bimestre di durata della Convenzione e, conseguentemente, non dovrà più inviare la dichiarazione semestrale di cui al comma 2 riferita a bimestri di fatturazione successivi alla scadenza della Convenzione anche nel caso in cui le singole Amministrazioni, in applicazione del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si determinino a prorogare il proprio contratto per il tempo strettamente necessario a garantire l'eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell'iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile.

**Risposta**

Non si conferma. La commissione a carico del fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è da calcolarsi sul fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Amministrazioni per beni/servizi afferenti alla convenzione, nell'ambito quindi dei contratti di fornitura attuativi della convenzione, la cui durata include anche il periodo di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, così come previsto e disciplinato al par. 2.3 del Disciplinare, par. 1.2 del Capitolato Tecnico nonché all'art. 5, co. 3 dello Schema di Convenzione. L'obbligo di invio delle dichiarazioni mensili e semestrali si estende pertanto all'intera predetta durata dei contratti di fornitura.

**11) Domanda**

Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.2.3, pag. 62 Domanda: Nel Capitolato Tecnico nel par. citato è scritto: *"I tablet offerti per la suddetta categoria, devono possedere le seguenti caratteristiche minime:*

- ...omissis...
- Ricevitore GPS
- ...omissis..."

Dal momento che la presenza del ricevitore GPS, unita alle altre caratteristiche minime richieste dal Capitolato, per i Tablet della categoria Windows riduce il numero di modelli rispondenti ai requisiti, allo scopo di poter effettuare la scelta su un perimetro più ampio di modelli si chiede di specificare se tale caratteristica debba considerarsi come minima obbligatoria anche per la categoria di Tablet Windows.

**Risposta**

Si confermano i requisiti del Capitolato Tecnico.

**12) Domanda**

Documento: Allegato 5 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.7, pag. 32 Domanda:

Nel Capitolato Tecnico nel par. citato è scritto: *“Ciascuna notifica dovrà avvenire almeno attraverso un SMS all’utente, e dovrà essere visualizzabile anche da computer collegati ai modem di cui al par. 5.2.4 e dai tablet di cui al par. 5.2.3.”*

Dal momento che i Tablet con Sistema Operativo iOS non supportano la ricezione e la visualizzazione degli SMS, si chiede di confermare che il requisito precedentemente citato non è applicabile ai Tablet della categoria Tablet 10" iOS.

**Risposta**

Le caratteristiche minime e migliorative previste per i terminali radiomobili sono quelle descritte al par. 5.2 del Capitolato Tecnico, e relativi sotto-paragrafi. Gli SMS dovranno essere visualizzabili dai terminali che supportano tale funzionalità.

**13) Domanda**

Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.8, Pag. 40. Essendo le ricariche telefoniche soggette al regime IVA cd “monofase” definito dall’ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72, il credito della linea verrà scalato con il prezzo IVA inclusa sia dai pacchetti sia dagli eventuali consumi over bundle ed extra bundle se permessi. Si chiede di confermare, pertanto, che la caratteristica minima richiesta per la “ricarica automatica” sarà rispettata tenendo conto del valore dell’IVA da applicare al prezzo offerto per il pacchetto richiesto dall’Amministrazione. Inoltre, l’art. 4 del decreto 366/2000, relativo all’applicazione dell’IVA nel settore delle telecomunicazioni prevede che l’emissione di fatture/bollette con addebiti/accrediti assoggettati ad IVA con l’aliquota del 22% è consentita esclusivamente per le prestazioni di servizi di tlc ricaricabili effettuate direttamente dal fornitore del servizio nei riguardi di soggetti che rivestono la qualifica di “imprese ed esercenti arti e professioni”. Ne consegue, che, alle prestazioni rese a tutti gli altri soggetti che non presentano le predette caratteristiche, non si può esporre l’IVA. Infine, il valore della “ricarica automatica” esposto in fattura potrà variare in funzione dell’applicazione di nuove disposizioni di legge in materia di trattamenti fiscali.

**Risposta**

Si applica la normativa afferente.

Direzione Sourcing ICT  
Ing. Gaetano Santucci  
(Il Direttore)